



# TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

### SCADENZA VERSAMENTO PRIMA RATA (16 GIUGNO 2015)

### - AVVISO -

**Entro il 16 GIUGNO 2015 deve essere effettuato il versamento della prima rata d'acconto della TASI dovuta per l'anno d'imposta 2015.**

Con decorrenza 01.01.2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito il TRIBUTO per i servizi indivisibili (TASI).

**Presupposto impositivo della Tasi** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, con esclusione dei terreni agricoli.

Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale, la Tasi è dovuta:

- dal titolare di diritto reale (PROPRIETARIO) nella misura del 90% e
- dall'utilizzatore (LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%.

**La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu.**

Le aliquote Tasi deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 35 del 08/09/2014 sono stabilite nel seguente modo:

Aliquota per l' <b>abitazione principale</b> classificata in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, e <b>pertinenze</b> (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<b>2,3 per mille</b> Per i pensionati residenti all'estero, l'imposta è dovuta, per una ed una sola casa in Italia, nella misura di un terzo.
Aliquota per l' <b>abitazione principale</b> classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e <b>pertinenze</b> (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<b>2,00 per mille</b>
Aliquota per: - tutti gli altri fabbricati; - i fabbricati produttivi di cat. D; - le aree edificabili.	<b>1,00 per mille</b>

## RIDUZIONI E DETRAZIONI

**a) Sono introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni e detrazioni della TASI:**

- 1) riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- 2) detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale con esclusione degli immobili di cat. A1, A8 e A9:
  - € 40,00 per titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fino a concorrenza del tributo dovuto, per ciascun figlio a carico facente parte del nucleo familiare con reddito sino a € 28.000,00;
  - € 50,00 fino a concorrenza del tributo dovuto, per soggetto ultrasessantenne con reddito del nucleo familiare derivante da sola pensione di importo pari o inferiore a quello annuo di un percettore di sola pensione minima INPS. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.

**Per il versamento Tasi, eseguito mediante modello F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:**

- **3958** TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
- **3959** TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **3960** TASI per le aree fabbricabili;
- **3961** TASI per altri fabbricati.

**]} CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO TASI: A638**

**Scadenza della seconda rata a conguaglio: 16 dicembre 2015. È possibile, comunque, versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015. La TASI non è dovuta qualora l'importo sia inferiore a € 6,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua.**

**Il versamento della TASI è in autoliquidazione, in conseguenza il contribuente provvederà al calcolo dell'imposta dovuta in proprio. Al tal fine questo ente ha predisposto sul proprio sito la possibilità di calcolare la TASI dovuta con la relativa stampa del modello F24 accedendo sul portale del comune [www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it](http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it) all'apposita voce (Percorso da seguire): Articolazione degli uffici e servizi – SETTORE IV – TASSE E TRIBUTI.**